II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 1985
relativa a un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica

(85/543/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, che modifica il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1131/85 (2), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato monetario,

considerando che l'esame della situazione economica della Grecia effettuato dalla Commissione, in collaborazione con il comitato monetario, ha posto in luce un significativo deterioramento della bilancia dei pagamenti, una diminuzione delle riserve di cambio e un rapido aumento dell'indebitamento estero ; che dette difficoltà per effetto della loro persistenza, sono tali da compromettere il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che il governo greco ha chiesto di beneficiare di un prestito a medio termine a titolo del meccanismo dei finanziamenti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli stati membri ; che la concessione di tale prestito costituisce una misura atta, nel quadro dell'assistenza reciproca, a facilitare l'aggiustamento dell'economia greca ;

considerando che il deterioramento della bilancia dei pagamenti della Grecia deriva principalmente dalla mancanza di controllo di fattori interni, in particolare dalla forte accelerazione dell'inflazione, dal rapido aumento dei costi del lavoro, dal grave deterioramento della situazione del settore produttivo e da un superamento importante degli obiettivi di bilancio e monetari interni ;

considerando che le autorità greche hanno adottato un programma di risanamento economico e che esse lo hanno presentato contemporaneamente alla loro domanda di prestito ; che la Commissione ha rivolto al governo greco una raccomandazione sulle misure di cui suggerisce l'adozione ; che le autorità greche hanno approvato i termini di questa raccomandazione ;

considerando che nell'applicazione del programma di risanamento il governo greco si impegna a perseguire sull'arco di due anni, adottando se del caso le misure correttive appropriate nel corso degli stessi due anni, i seguenti obiettivi :

1. un rallentamento dell'inflazione per ricondurre la stessa ad un tasso annuo del 15 % alla fine del 1986 e a meno del 10 % alla metà del 1987, esclusi gli effetti dell'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 1987 ;

2. un rallentamento molto pronunciato dell'aumento dei costi del lavoro, attraverso la modifica permanente del meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni, basata su un tasso normativo di inflazione e che escluda dagli adattamenti retributivi gli aumenti dei prezzi all'importazione ;

3. una riduzione del fabbisogno netto di finanziamento del settore pubblico di 4 punti percentuali del prodotto interno lordo nel 1986 e di una percentuale analoga nel 1987 ;

4. una progressiva, ma cospicua limitazione dell'espansione del credito interno, al 17 % nel 1986 e all'11 % nel 1987 in confronto al 25 % del 1985, nonché una significativa riduzione della quota del fabbisogno netto di finanziamento del settore pubblico coperta con risorse monetarie ;

(1) GU n. L 73 del 19. 3. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 118 dell'1. 5. 1985, pag. 59.

5. un contenimento del disavanzo della bilancia delle partite correnti tale da ottenere dal 1988 la stabilizzazione in termini di valore assoluto del debito pubblico estero ;

considerando che l'applicazione del programma deve dare priorità, in una prospettiva di medio termine, al consolidamento e all'ammodernamento delle strutture produttive ; che di conseguenza è necessario costituire le condizioni per una ripresa degli investimenti produttivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Comunità concede alla Repubblica ellenica, nel quadro del regolamento (CEE) n. 682/81, un prestito di 1 750 milioni di ECU o il controvalore in altre divise.

Articolo 2

Il prestito è messo a disposizione della Repubblica ellenica in due quote eguali :

— la prima quota non appena concluse le operazioni di assunzione del prestito ;

— la seconda quota entro un anno dal versamento della prima quota e comunque non prima del 1° gennaio 1987, fermo restando che la Commissione svincolerà la seconda quota alla luce dell'esame, effettuato in collaborazione con il comitato monetario, dell'evoluzione della situazione economica dello stato membro beneficiario e dei risultati raggiunti nella realizzazione del programma di risanamento economico applicato.

Articolo 3

1. Il prestito è concesso in funzione della decisione dello stato membro beneficiario di porre in applicazione il programma di risanamento economico che esso ha presentato e i cui obiettivi sono menzionati nella motivazione della presente decisione.

2. La Commissione, in collaborazione con il comitato monetario, esamina ad intervalli regolari l'andamento della situazione economica dello stato membro beneficiario e la realizzazione del programma di risanamento economico applicato.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER